

Domande e Risposte

·□ Può il distributore apportare modifiche alla modulistica allegata alla delibera 40/04 (Allegati A, B, C, D ed E)?

Premesso che la modulistica deve essere compilata esclusivamente dal distributore, dal cliente finale e dall'installatore, ciascuno per le parti di propria competenza (il venditore si limita alla mera trasmissione), la modulistica allegata alla delibera 40/04 (Allegati A, B, C, D ed E) non deve essere modificata. Il distributore può comunque predisporre un altro campo (ad esempio un ulteriore codice per la gestione interna della pratica, diverso dal codice univoco con cui il distributore identifica la richiesta di attivazione della fornitura) purché sia chiaro che la sua compilazione è riservata al distributore medesimo.

·□ Il distributore è tenuto a rilasciare copia della documentazione relativa al suo impianto al cliente che ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale documentazione si tratta?

Il distributore è tenuto a conservare per almeno 12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati (articolo 10, comma 1, lettera c)). È quindi possibile che un cliente finale, che abbia smarrito del tutto o in parte la propria copia della documentazione trasmessa a suo tempo al distributore per l'accertamento ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al distributore medesimo per averne una fotocopia; per questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il distributore potrà richiedere il pagamento di un congruo corrispettivo.

·□ Quali sono i titoli di studio previsti dall'art. 3) lettere a) o b) della legge n. 46/90, richiesti al personale dip. del distrib. che effettua gli accertamenti? È necessario, per il personale non laureato, anche un anno di inserim. presso una ditta?

I titoli di studio individuati dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive), sentito il Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e dell'Università), sono - per quanto concerne gli impianti a gas, come individuati dall'art. 1, lettera e), della legge n. 46/90 - i seguenti: laurea in ingegneria o in chimica industriale (compresa "laurea breve"); diploma di perito industriale negli indirizzi: costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica, chimica industriale, industria tintoria, materie plastiche, metallurgia; diploma di maturità professionale negli indirizzi: tecnico delle industrie meccaniche; diploma di qualifica professionale negli indirizzi: installatore di impianti idrotermosanitari, installatore di impianti termici e idraulici. La

competenza nell'individuare altri titoli di studio idonei è comunque del Ministero delle Attività Produttive, cui ci si deve rivolgere per gli opportuni chiarimenti. Non è richiesto alcun periodo di inserimento presso una ditta del settore in quanto l'accertatore non esegue lavori sull'impianto, ma esprime una valutazione sulla documentazione ad esso relativa, alla stessa stregua del professionista esterno iscritto negli elenchi di cui al D.M. 6 aprile 2000, al quale infatti non è richiesto tale periodo.

· Su quali parti della documentazione presentata dal cliente finale per l'accertamento devono essere apposti timbro, data e firma dell'accertatore, nonché esito dell'accertamento? Quali modalità di trasmissione e conservazione della docum. si deve adottare?

Il distributore può concordare con gli accertatori una procedura univoca relativa all'apposizione di timbro, firma, data ed esito, anche utilizzando un apposito modulo da allegare alla documentazione o indicando quale parte della stessa è riservata a tale scopo; in ogni caso l'accertatore deve garantirsi contro ogni possibile contestazione relativa alla documentazione sottoposta ad accertamento, sia da parte del distributore che da parte del cliente finale; è quindi opportuno che l'accertatore apponga almeno una sigla su tutte le parti della documentazione che gli sono state fornite dal distributore, e ne tenga copia cartacea o su supporto informatico. Per quanto concerne modalità di trasmissione e conservazione della documentazione, utilizzo di firma elettronica, ecc., vale quanto riconosciuto e consentito dalla legislazione vigente in materia.

· Perché gli accertamenti non sono stati estesi anche ad impianti alimentati con gas non di rete, quali ad esempio il GPL fornito in bombole, potenzialmente altrettanto pericolosi ai fini della pubblica incolumità?

Perché tali impianti non fanno parte delle attività soggette alla regolazione dell'Autorità; essi sono comunque soggetti, così come quelli alimentati a gas di rete, alle vigenti leggi sulla sicurezza nell'uso del gas combustibile - come ad esempio le leggi n. 1083/71 e n. 46/90.

· Perché è stata introdotta la figura dell'accertatore quando sono già previste dalla vigente legislazione le due analoghe figure del verificatore ai sensi della legge 46/90 e del controllore ai sensi della legge 10/91

Le verifiche ai sensi della legge 46/90 sugli impianti a gas sono state effettuate solo in pochi Comuni; i controlli ai sensi della legge 10/91 sono invece più diffusi, ma riguardano solo una parte degli impianti a gas (vengono condotti solo in presenza di un impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato, o di un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria) ed essendo finalizzati al risparmio energetico e all'uso razionale dell'energia, non alla sicurezza, non è prescritta una specifica competenza in materia sicurezza da parte di chi li conduce.

· In che modo il cliente finale, e gli operatori che hanno eseguito lavori su suo incarico, possono ricorrere contro l'esito negativo di un accertamento, a loro giudizio ingiustificato?

Il distributore, nel comunicare al cliente finale l'esito negativo dell'accertamento, è tenuto a indicare quali regole o norme tecniche non sono state osservate da chi ha eseguito i lavori. Il cliente finale ha quindi modo in prima persona o facendo intervenire il progettista, l'installatore o il manutentore, di contestare la valutazione effettuata dall'accertatore, rivolgendosi - nel caso in cui non sia convinto delle spiegazioni fornitegli e permangano divergenze sull'interpretazione di una norma - al Comitato Italiano Gas, organismo ufficialmente riconosciuto competente.

· Quando l'impianto viene installato in due fasi successive, ad es. con un primo installatore che posa le tubazioni, e un secondo installatore che, a fornitura non ancora attivata, collega gli apparecchi quale documentazione deve essere fornita al distr. ?

L'impianto a cui si deve attivare la fornitura è da considerarsi in ogni caso nuovo; occorre quindi accertare che tanto il lavoro del primo installatore che quello del secondo siano conformi alle norme; pertanto dovranno essere presentate al distributore per l'accertamento la prima dichiarazione di conformità e il modulo I completa degli allegati obbligatori della seconda dichiarazione di conformità, che verrà rilasciata dal secondo installatore solo dopo che la fornitura sarà stata attivata e i controlli di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi saranno stati effettuati con esito positivo. Nel corso dell'accertamento si porrà particolare attenzione anche all'effettiva compatibilità delle due documentazioni presentate. Ai fini della copertura del costo, viene riconosciuto un solo accertamento sull'intera documentazione.

· Cosa accade se l'installatore, dopo che la fornitura di gas è stata attivata, effettua le prove di sicurezza e funzionalità ottenendo un esito negativo?

A seguito dell'attivazione della fornitura, l'installatore ha la possibilità di eliminare le condizioni che non consentono di giudicare sicuro e funzionale l'impianto stesso e/o gli apparecchi ad esso collegati. Se l'esito positivo viene ottenuto con un intervento tale da comportare modifiche e/o integrazioni alla documentazione tecnica precedentemente consegnata al distributore (allegati alla dichiarazione di conformità), l'installatore consegnerà al cliente finale, unitamente alla dichiarazione di conformità, due copie degli allegati integrativi e/o sostitutivi di quelli già predisposti, indicando - nel caso di documenti sostitutivi - quali fra quelli precedentemente consegnati va eliminato. Una copia resta al cliente finale per la propria dichiarazione di conformità, l'altra viene fatta pervenire dal cliente finale al distributore, unitamente alle istruzioni di integrazione e/o sostituzione; tale documentazione non viene sottoposta ad accertamento.

· Come è possibile, per il distributore, assicurarsi dell'assenza di incompatibilità per gli accertatori interni o esterni?

All'atto dell'assegnazione dell'incarico ad accertatori esterni, il distributore può inserire nel

contratto una clausola relativa al rispetto di quanto previsto dalla delibera 40/04 in materia di incompatibilità e delle relative conseguenze in caso di violazione; per quanto riguarda il personale interno, trattandosi di dipendenti dell'azienda, la suddetta clausola può essere inserita nell'ordine di servizio o nella lettera di incarico.

·☐ Su quali dati si deve basare la determinazione della portata termica complessiva di un impianto nuovo sottoposto ad accertamento, e quindi del relativo onere a carico del richiedente la fornitura?

Il distributore definisce la tipologia di impianto esclusivamente sulla base dei dati che gli vengono messi a disposizione dal richiedente la fornitura; in questo caso gli allegati alla dichiarazione di conformità che vengono forniti unitamente al modulo I di cui alla deliberazione n. 40/04.

·☐ Quali sono le "tipologie di impianto" da sottoporre ad accertamento?

Tutte le tipologie di impianto che sono allacciate alla rete di distribuzione del gas rientrano nell'ambito di applicazione della Delibera 40/04 e sono quindi da sottoporre ad accertamento.

Restano esclusi i soli impianti destinati ad alimentare CICLI PRODUTTIVI INDUSTRIALI o ARTIGIANALI per i quali non si deve procedere ad accertamento, salvo che l'utilizzo non risulti promiscuo: cioè in parte il gas sia utilizzato per scopi tradizionali (riscaldamento, ecc.).

·☐ Quali sono gli impianti soggetti alla Legge N. 46 del 5/3/1990 e succ DM 37/08?

La delibera 40/04 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

·☐ Il distributore, nello svolgimento delle attività previste dalla D. n. 40/04, può accettare copia di un certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (allegato obbl. alla dich. di conf.) anche se sono già decorsi i termini di validità?

Il distributore, ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla deliberazione dell'Autorità n. 40/04, accetta copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, anche qualora fossero già decorsi i termini di validità del certificato medesimo, purché il titolare o il legale rappresentante della ditta installatrice dichiarino, in calce a detta copia del certificato, che quanto indicato nella copia del certificato alla data della dichiarazione medesima non è variato.

